



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 42/2019

(Proc. P.A. 32/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2019, così composto

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Francesco Marchegiani (Tessera FISE n. 001907/R).

PREMESSO CHE

- in data 22 febbraio 2019 la Procura Generale dello Sport, appreso da organi di stampa della condanna di un istruttore di equitazione per violenza sessuale (CorriereAdriatico.it del 16 marzo 2017) ha richiesto al Tribunale di *(omissis)*, sezione GIP-GUP, la trasmissione di atti ostensibili relativi al procedimento penale a carico del signor Francesco Marchegiani, (all'epoca dei fatti Istruttore Federale di equitazione americana di 3° Livello), per abusi sessuali su minorenne;

- il 30 aprile 2019, sempre la Procura Generale dello Sport ha trasmesso alla Procura Federale FISE una nota con allegati gli atti pervenuti dal Tribunale di *(omissis)*, relativi al fascicolo n. *(omissis)* GIP (n. *(omissis)* RGNR);

- all'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, con atto depositato in data 3 ottobre 2019, con allegata produzione documentale, ha deferito a giudizio il signor Francesco Marchegiani, *“per aver più volte anche in tempi diversi, nella qualità di istruttore di equitazione della minore (omissis), nata il (omissis).2000, compiva (rectius compiuto) con la stessa atti sessuali, toccandola nelle sue parti intime, baciandola, anche in diverse parti del corpo fino ad avere plurimi rapporti sessuali con lei.*

Contesta la violazione dell'art. 1, co. 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 10, co. 1 e 2 dello Statuto Federale, e degli art. 1, co. 1, e art. 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l'aggravante di cui all'art. 8, lett. a), b) c) per aver abusato del proprio ruolo, dei poteri e doveri ad esso connessi, e aver danneggiato l'allieva (omissis), minore all'epoca dei fatti, per futili e abietti motivi”;



- visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi anche, per brevità, R. G.), il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per il 28 ottobre 2019, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- il signor Marchegiani ha depositato, nei termini, memoria difensiva, con il patrocinio dell'avv. Mancini, nella quale ha contestato il criterio valutativo del materiale probatorio utilizzato dalla Procura Federale, con particolare riferimento alla certificazione della assenza della persona offesa (d'ora innanzi anche, per brevità, P.O.) nel luogo in cui si ritiene essersi consumato un rapporto sessuale nel 2015; alla attendibilità della P.O.; ai contatti telefonici intervenuti tra l'Incolpato e la P.O., per il tramite di un'amica di quest'ultima; alle incongruenze e alle inesattezze della tesi accusatoria. Ha poi contestato che il signor Marchegiani abbia abusato dei poteri connessi alla sua posizione, e chiesto la valutazione attenuante del caso di minore gravità, atteso sia il consenso della P.O. e la sua partecipazione sentimentale ed emotiva, sia che *“nessun danno le è stato in concreto arrecato o quanto meno il danno, se sussiste, è stato di entità così lieve da essere trascurabile”*.

La Difesa del Marchegiani ha contestato inoltre la asserita, dalla Procura Federale, acquiescenza agli atti di accusa. Ha contestato il mancato riscontro della Procura Federale alle osservazioni sollevate e ai documenti richiamati nel corso dell'indagine prodromica al deposito del deferimento, e chiesto il rigetto dello stesso e, in subordine, il riconoscimento della attenuante di cui alla lettera e) art. 9 del Regolamento di Giustizia FISE.

- All'udienza del 28 ottobre 2019 la Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento e ai relativi allegati, e ritenuto che le difese del Deferito non avessero modificato l'impianto accusatorio, ha concluso rimettendosi al Tribunale per l'applicazione della sanzione.

La Difesa ha ribadito quanto già agli atti, insistendo su quanto ivi rilevato. Ha concluso come da memoria depositata.

Il signor Marchegiani, presente all'udienza, non ha voluto rendere dichiarazioni

Il Tribunale si è riservato.

RILEVATO CHE

- L'impianto accusatorio sul quale la Procura Federale fonda il deferimento è quello di cui al procedimento penale celebrato, per gli stessi fatti, in danno dell'Incolpato – che, in detta sede, ha optato per il rito abbreviato – definito con sentenza (*omissis*) del Tribunale di (*omissis*) -



Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, che *“dichiara MARCHEGIANI FRANCESCO colpevole dell'imputazione a lui ascritta, e per l'effetto, concesse al medesimo le attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), con la diminuzione del rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 609 nonies c.p., applica all'imputato: 1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 2) l'esclusione dalla successione della persona offesa; 3) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la stessa durata di anni due e mesi quattro (art. 37 c.p.); 4) l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”*. Con condanna, altresì, al risarcimento del danno civile nei confronti delle parti civili e al rimborso delle spese di giustizia di queste ultime.

- La Difesa del Deferito, che mai nega la relazione intercorsa tra questi e la P.O., contesta la valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Procura Federale, e si incentra prevalentemente sulla data nella quale si sarebbe consumato un rapporto sessuale tra il Deferito e la P.O.; sull'attendibilità delle dichiarazioni della minore, non coincidenti, nel corso di due incidenti probatori, con riferimento al tempo in cui è iniziata la relazione (poco dopo i sedici anni nel primo incidente probatorio, prima dei sedici anni nel secondo) e sui paventati tentativi del Deferito di fornire istruzioni alla P.O. per l'audizione del 15 marzo 2017 innanzi al Tribunale di *(omissis)* (primo incidente probatorio); sulla mancanza di abuso della posizione di istruttore e sulla mancanza di danni subiti dalla P.O. dalla relazione intrattenuta con il Marchegiani.

CONSIDERATO CHE

- Preliminarmente deve affermarsi l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale, così come l'oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'imputazione penale. Il che significa che se è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale), è anche vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito



disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare (il cui disvalore si apprezza esclusivamente nell'ambito in cui è riconosciuta).

- Passando all'esame dell'odierno deferimento, ritiene questo Tribunale che il procedimento debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cass. Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cass. Civ. Sez. I n. 8767/2011).

A prescindere dalla eventuale rilevanza penale i fatti, così come emersi anche in sede di istruttoria, appaiono integrare i gravissimi illeciti disciplinari contestati al sig. Francesco Marchegiani.

Non è in discussione che tra il Marchegiani e la (omissis) vi sia stata una relazione di natura sentimentale e sessuale (che non presuppone per forza un rapporto sessuale completo, con penetrazione, circostanza sulla quale, pertanto, appare contrario ai principi di economia processuale indugiare oltre). La relazione è comprovata, agli atti, anche dalla corrispondenza intervenuta tra i due, e non è negata dal Deferito, il quale financo si scusa con i genitori della P.O., usando espressioni inequivocabili: *"(...) capisco che portare vostra figlia in posto che dovrebbe essere sicuro lontano dai pericoli che ci sono in giro e ritrovarsi che è l'istruttore ad essere il pericolo sia veramente orribile. Non volevo far del male a (omissis) (...) gli volevo un mondo di bene, purtroppo questo volergli bene si è trasformato in amore un amore che mi ha accecato che mi ha travolto, avevo in testa solo lei volevo parlarci starci insieme coccolarla, progettavamo il nostro futuro insieme.... Non volevo usarla non volevo approfittarmene!!!! Non cambia niente quello che ho fatto è imperdonabile (...) non mettetemi vi prego in mezzo a una strada se mi denunciate sarà il crollo della mia famiglia (...)"* (cfr. messaggio whatsapp indirizzato alla madre della P.O. il 12.12.2016).



Poco rileva, in questa sede, che il rapporto sia iniziato quando la minore era o meno infra sedicenne, o che vi sia stata la effettiva consumazione dello stesso in Corropoli, nell'agosto 2015, o che la (*omissis*) abbia cambiato versione dei fatti narrati, adducendo richieste di aiuto del Marchegiani in sede processuale, pervenute o meno per il tramite di un'amica compiacente, non negando, in ogni caso, mai la relazione intrattenuta con il Marchegiani.

La documentazione agli atti, e la circostanza che il Deferito non abbia mai negato la relazione, sono più che sufficienti ad integrare, in sede disciplinare, il comportamento ascritto.

Le circostanze di luogo e di tempo e i rapporti tra il Marchegiani e la (*omissis*), così come agli atti del procedimento, consentono, altresì, di ritenere dimostrata la sussistenza delle circostanze aggravanti dell'“*abuso dei poteri e la violazione dei doveri*” conseguenti all'esercizio delle funzioni di Istruttore Federale nei confronti dell'allieva (*omissis*) (art. 8, lett. a), R.G.).

Il concreto estrinsecarsi del rapporto personale intervenuto tra il Marchegiani e la (*omissis*), come emerso dalle risultanze istruttorie, pur non costituendo in alcun modo una esimente o un'attenuante del comportamento ascritto al Deferito, non pare a questo Collegio sostenuto dai “*motivi abietti o futili*” (art. 8, lett. c), R.G.) richiesti dalla Procura Federale.

Emerge, agli atti, che il Marchegiani e la minore fossero innamorati l'uno dell'altra. Ciò, come detto, non può assolutamente costituire esimente o attenuante, atteso che la minore non è in grado di fornire un consenso maturo alla relazione sessuale, per di più con un soggetto, l'Istruttore, che nel comune sentire esercita sugli allievi un particolare fascino e carisma, dovuti proprio alla sua funzione. Era, piuttosto, obbligo del Deferito gestire in maniera matura la situazione, anche in considerazione della posizione sovraordinata rispetto all'allieva nella quale si trovava (di Istruttore), che gli avrebbe imposto di non indulgere in quel rapporto.

L'avere instaurato e proseguito nel tempo una relazione con un'allieva minorenni, approfittando dei poteri insiti nel ruolo di Istruttore e violando i doveri derivanti, a tacer d'altro, dall'affidamento che i genitori e la Federazione fanno nella figura del Maestro, è indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivo dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre negli Istruttori Federali (a mente del “*Codice Etico e Comportamentale*



degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale”, la “FISE e i propri istruttori si impegnano ad assicurare: (...) un alto livello di professionalità, etica e moralità”).

Priva di pregio risulta la richiesta, da parte della Difesa del Deferito, di applicazione della circostanza attenuante *ex art. 9, lett. e) R. G.*, in ragione della minore tenuità del danno, determinata dal consenso della P.O. alla relazione. Come innanzi rilevato, infatti, il consenso della minore incontra il limite della incapacità, per la stessa, di fornirlo con la richiesta maturità, per di più al proprio Istruttore. In nessun caso comunque la circostanza, anche ammessa, potrebbe costituire attenuante, atteso che la lesione del bene tutelato involge, e gravemente, anche il rapporto di fiducia con la Federazione, che l’Istruttore, nelle sue funzioni, rappresenta.

Questo Tribunale, alla luce della già richiamata autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale, autonomia che si fonda sia sull’oggettiva diversità delle norme applicabili che sulla diversità dei principi tutelati – la severità ed effettività delle disposizioni disciplinari servono le ragioni istituzionali dell’Ente e, perciò stesso, si sottraggono ad un qualsiasi controllo di congruità che non sia quello derivante dalla violazione di principi costituzionalmente rilevanti – ritiene, in considerazione della straordinaria gravità dell’illecito commesso, anche rispetto alle sue ricadute sulle persone coinvolte, sul contesto socio-familiare, nonché in termini di reputazione e credibilità per le Istituzioni Federali coinvolte, che lo stesso si risolva in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell’ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, tanto più che lo stesso riveste nell’ambito della Federazione la carica di Istruttore Federale, con tutte le evidenti conseguenze in termini di fiducia che ne derivano.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 2 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e visto l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia FISE,

- ritenuta provata la responsabilità per l’illecito disciplinare ascritto;



Federazione Italiana Sport Equestri

- attesa l'impossibilità di ritenere proporzionate sanzioni diverse, a carattere temporaneo o comunque meno afflittive, in virtù del venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento,

APPLICA

al signor Francesco Marchegiani, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della radiazione *ex art. 6, lett. g)*, del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con oscuramento dei nomi delle persone coinvolte diverse dal Deferito, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 2 dicembre 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano